

UNIVERSITA' DEGLI STUDI CHIETI - PESCARA		
DIPARTIMENTO di SCIENZE GIURIDICHE e SOCIALI		
<input checked="" type="checkbox"/> CONTRATTI	<input type="checkbox"/> VERBALI	<input type="checkbox"/> DELIBERE
Repertorio n°	3/2016	
Protocollo n°	117 del 06/02/16	
Classificazione	02/16	
UOR: D.S.G.S.	RPA: Dott. Andrea Tierl	



Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Pescara

Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali

ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DEI CONSULENTI DEL LAVORO IN CONCOMITANZA CON L'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARI

Attuazione della Convenzione quadro tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del
Lavoro

tra

l'Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Pescara

e

**il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-
Pescara**

visto

- la **Legge 11 gennaio 1979, n. 12** recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";


- l'art. 3, comma 2, lett. e) della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 secondo cui possono essere ammesse all'esame di Stato le persone che "abbiano compiuto presso lo studio di un Consulente del Lavoro iscritto nell'albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 almeno due anni di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale";

- il **D.M. 20 giugno 2011** "Nuove modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro" di modifica del D.M. 2 dicembre 1997 recante "Modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro";

- il **Regolamento** per l'attuazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno 2011;

- l'art. 9, comma 6 del **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27** secondo cui "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica";

- l'art. 6, comma 4, del **D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012** recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148 secondo cui "il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione,



Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Pescara



Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali

università e ricerca, e il ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”;

considerato


- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- che la Convenzione Quadro fra il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro siglata il 24 luglio 2013, ai sensi del D.M. 20 giugno 2011, ha fissato le condizioni minime per la realizzazione dei percorsi formativi finalizzati a consentire lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio;
- che il percorso formativo del corso di laurea triennale in Servizi Giuridici per l'Impresa attivato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, nell'ambito della Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche, risponde ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;
- che la Convenzione Quadro ha disciplinato le modalità per lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio (laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico), ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- che la Convenzione Quadro prevede che gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro e le Università diano attuazione a quanto in essa disposto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale, indicandone il contenuto minimo (art. 6 Convenzione Quadro)

stipulano

il seguente ACCORDO

Art. 1 - Finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo definisce, in attuazione della Convenzione Quadro fra il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro siglata il 24 luglio 2013 (di seguito per brevità indicata anche come “Convenzione Quadro”) le condizioni e le modalità operative relative allo svolgimento del periodo di tirocinio professionale ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro di cui all'art. 9, comma 6, D. L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27 (di seguito per brevità indicato anche come “Tirocinio professionale”) in concomitanza con la frequenza dell'ultimo anno del corso di laurea in Servizi Giuridici per l'Impresa (di seguito indicato anche come “corso di studio”).



Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Pescara



Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali

Art. 2 - Requisiti formativi

1. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali garantisce che il corso di studio di cui all'art. 1 soddisfa i requisiti di cui all'art. 3 della Convenzione Quadro ed, in particolare, prevede nel percorso formativo:

Almeno 18 CFU nell'ambito dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

Area 12 - Scienze giuridiche

IUS/ 01- Diritto privato

IUS/04 - Diritto commerciale

IUS/07 - Diritto del lavoro

IUS/ 10 - Diritto Amministrativo

IUS/ 12 - Diritto tributario

IUS/ 14 - Diritto dell'unione Europea

E almeno 12 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari:

Area 13 - Scienze economiche e statistiche

SECS P/O1 - Economia Politica

SECS P/O7 ~ Economia aziendale

SECS P/08 - Economia e gestione delle imprese

SECS P/ 10 - Organizzazione aziendale

Art. 3. - Condizioni per lo svolgimento del Tirocinio professionale durante la frequenza del corso di laurea

1. Possono chiedere di essere ammessi al periodo di Tirocinio professionale gli studenti iscritti al corso di laurea in Servizi Giuridici per l'Impresa che abbiano superato gli esami del 1° e 2° anno e acquisito i crediti formativi richiesti nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati dall'art. 2 del presente accordo.


Art. 4 - Numero massimo annuo di studenti da ammettere al Tirocinio professionale

1. Al fine di garantire agli studenti universitari un percorso che agevoli l'ingresso nel mondo del lavoro, integrando la frequenza alle lezioni con una proficua esperienza professionale, nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 6 della Convenzione Quadro, il Dipartimento e il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Pescara individuano il numero massimo di studenti da ammettere al Tirocinio in 10.

2. A tal fine, entro 30 gg. dall'inizio di ciascun semestre accademico il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pescara trasmette al Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali l'elenco delle dichiarazioni di disponibilità degli studi professionali dei consulenti del lavoro a ricevere i Tirocinanti, facendosi carico di selezionarli in modo opportuno e coerente con gli scopi del presente Accordo tra i professionisti regolarmente iscritti all'Albo e in regola con la formazione continua obbligatoria.

Art. 5. - Domanda di ammissione al Tirocinio professionale

1. Gli studenti interessati che soddisfano i requisiti di cui al precedente art. 3 presentano l'istanza di ammissione al periodo di Tirocinio, secondo le modalità che verranno successivamente definite in accordo tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali e l'Ordine dei Consulenti del lavoro - Consiglio provinciale di Pescara.



Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Pescara



Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali

2. Le istanze sono presentate prima dell'inizio di ciascun semestre accademico e sono accompagnate da un'autocertificazione degli esami sostenuti, che garantisca l'acquisizione dei crediti formativi richiesti nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati dall'art. 2 del presente accordo.
3. L'accoglimento delle istanze avverrà tenendo conto delle dichiarazioni di disponibilità degli studi professionali raccolte semestralmente dal Consiglio Provinciale di Pescara, ai sensi del precedente art. 4.
4. Gli aspiranti tirocinanti potranno essere sottoposti ad un colloquio selettivo da parte dei referenti organizzativi di cui al successivo art. 7.

Art. 6 - Modalità di svolgimento del Tirocinio professionale


1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di Tirocinio contemporaneamente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio svolgeranno un periodo di pratica professionale della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un Consulente del Lavoro regolarmente iscritto all'Albo.
2. La pratica professionale dovrà avvenire in modi e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.
3. La programmazione, valutazione e verifica dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio oltreché la verifica sull'effettivo svolgimento del medesimo resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pescara che vi provvederà secondo il regolamento già in vigore o che vorrà successivamente adottare.
4. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (quali ad es. Erasmus, Erasmus+) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università determina la sospensione del tirocinio per il periodo di tempo corrispondente.

Art. 7 - Referenti organizzativi

1. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali ed il Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Pescara nominano ciascuno quale referente organizzativo per l'attuazione del presente Accordo, rispettivamente, Faustina Guarriello, nata a Mantova, il 27 aprile 1956, c.f. GRRFTN56D67E8970, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, e Laura D'Angelo, nata a Pescara, il 25 ottobre 1955, c.f. DNGLRA55R65G482X, iscritta al n. 125 dell'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Pescara dal 30 gennaio 1979, Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pescara.
2. I referenti organizzativi si rendono disponibili a fornire le informazioni necessarie agli studenti che ne facciano richiesta e agli studi professionali intenzionati ad attivare il Tirocinio.
3. I referenti organizzativi vigilano altresì sul corretto espletamento del Tirocinio, con particolare riguardo a quanto previsto dal precedente art. 6, comma 2.

Art. 8 - Collaborazione didattica e progettazione dell'attività da svolgere

1. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pescara si impegna ad informare gli studenti tirocinanti sulle iniziative formative dell'Ordine attivate ogni anno durante i semestri di tirocinio, cui i tirocinanti hanno libero accesso.
2. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali e il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Pescara si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti



Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Pescara



Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali

prescritti finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti nell'ambito dell'Unione europea.

3. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali si impegna a riportare negli obiettivi formativi specifici del corso di laurea le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro ed a strutturare l'offerta formativa in modo coerente con le finalità del presente Accordo.

4. Le Parti del presente Accordo si impegnano a collaborare alla progettazione di iniziative formative, didattiche e seminariali finalizzate all'elevazione del livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Art. 9 - Clausola di Decadenza

1. Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere la tempestiva iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine di Pescara, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Convenzione Quadro e al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

2. Con successivo accordo il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Pescara disciplinano le modalità di comunicazione dell'avvenuto conseguimento della laurea da parte degli studenti tirocinanti.

Art. 10 - Norme finali

1. Per l'a.a.2015/2016 il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, d'intesa con l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pescara, si impegna ad individuare i termini previsti per la trasmissione al Dipartimento dell'elenco delle dichiarazioni di disponibilità degli studi professionali dei Consulenti del Lavoro a ricevere i Tirocinanti e per la presentazione delle domande di ammissione al Tirocinio professionale, facendosi carico di selezionarle in modo opportuno e coerente con gli scopi del presente Accordo.

Art. 11 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali a carico dei contraenti che si rendesse necessario per garantire la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuna delle parti coinvolte e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.


Art. 12 - Foro competente le registrazione

Le parti contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione e esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione il Foro di Pescara.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa - parte seconda, annessa al DPR 26/04/1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pescara, 4 febbraio 2016



Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Pescara



Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali

Università degli Studi "G. d'Annunzio"
di Chieti-Pescara – Dipartimento di
Scienze Giuridiche e Sociali

Il Direttore

Prof.ssa Faustina Guarriello



Ordine Consulenti del Lavoro
di Pescara

Il Presidente

Dr.ssa Laura D'Angelo